

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROMUOVERE E SOSTENERE PROGETTI EDUCATIVI E RICREATIVI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Spazio Giovani in FVG: progetti di aggregazione giovanile - Intervento 1 Intesa 104/CU

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Risorse disponibili
- Art. 3 Requisiti dei soggetti beneficiari
- Art. 4 Obiettivi e contenuti dei progetti
- Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 6 Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione della domanda
- Art. 7 Criteri di valutazione e di priorità
- Art. 8 Graduatoria dei progetti e quantificazione del finanziamento
- Art. 9 Modalità di concessione e di erogazione del contributo
- Art. 10 Spese ammissibili e principi generali per l'ammissibilità
- Art. 11 Spese non ammissibili
- Art. 12 Termine di realizzazione dei progetti, rendicontazione e rideterminazione
- Art. 13 Variazioni ai progetti e obblighi dei beneficiari
- Art. 14 Revoca del contributo

Allegato 1 Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti

Allegato 2 Modello di domanda per la partecipazione all'Avviso

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), in particolare l'articolo 24;
- legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);
- DPR 13 settembre 2022, n. 0112 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);
- articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
- Intesa n. 104/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740 del 12 novembre 2021 "Accordo tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata, in data 4 agosto 2021, n. 104/cu, tra il

governo, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sulla ripartizione dell'incremento del "fondo nazionale politiche giovanili" per l'anno 2021. Approvazione”;

- Accordo fra Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione dell'Intesa rep. 104/CU del 4 agosto 2021, sulla ripartizione dell'incremento del “Fondo nazionale per le Politiche Giovanili” – anno 2021;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 10 febbraio 2023 “LR 21/2022, art. 20, comma 4. Indirizzi per l’emanazione di un avviso pubblico riguardante contributi per promuovere e sostenere progetti educativi e ricreativi dei centri di aggregazione giovanile. Approvazione”.

Articolo 1. Finalità

1. Il presente Avviso disciplina, in base agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti educativi e ricreativi realizzati dai Centri di Aggregazione Giovanile e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari di contributi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche per la famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2022, n. 0112, di seguito Regolamento, nell'ambito del Progetto "Spazio Giovani in FVG: progetti di aggregazione giovanile".
2. L'intervento è previsto in applicazione dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 30 dicembre 2021 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, al fine di definire le modalità di utilizzo della quota del "Fondo Nazionale Politiche Giovanili" assegnata alla Regione stessa per l'anno 2021.
3. Il citato intervento intende favorire iniziative con lo scopo di rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di Centri di Aggregazione Giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l'organizzazione di laboratori artistici e musicali e l'accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio.

Articolo 2. Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente ad euro 259.290,00, di cui di cui euro 199.290,00 provenienti da risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili ed euro 60.000,00 da risorse regionali.
2. Il contributo non può superare il fabbisogno del finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza tra spese preventivate ed entrate. Per entrate si intendono:
 - a) fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio le donazioni, altri contributi, incentivi di fonte pubblica o privata, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni;
 - b) fondi propri.
3. Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base del presente Avviso sono cumulabili con agevolazioni di altri enti pubblici e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo.
4. Il progetto per il quale si chiede il contributo deve indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.
5. I soggetti che per lo stesso progetto abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.
6. Il contributo erogabile per ogni progetto è di massimo euro 10.000,00.

Articolo 3. Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della L.R. 22/21 e dell'articolo 3 del Regolamento, i beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti sono i soggetti gestori di centri di aggregazione giovanile di cui agli articoli 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e 25 della legge regionale 22/2021 tra i seguenti:
 - Enti pubblici;
 - Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le cui finalità rientrino fra quelle previste dal regolamento e siano coerenti con gli ambiti tematici specifici indicati dall'Avviso;
 - Associazioni Giovanili di cui all'articolo 18 della L.R. 22/2021;
 - Parrocchie.
2. I soggetti beneficiari dei contributi:
 - a) hanno sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - b) svolgono la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
3. Per soggetti gestori si intende il soggetto che ha la titolarità del centro di aggregazione giovanile anche nella struttura di centro polifunzionale e ne sostiene le spese di funzionamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale.
5. Il rapporto di partenariato di cui al comma 3 si formalizza mediante una lettera di partenariato come da facsimile allegato alla domanda di contributo (Allegato 2 all'Avviso).
6. I partner prestano l'attività gratuitamente e senza fornire beni e servizi mediante corrispettivo, condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi, pena la non considerazione del ruolo del partner.
7. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento non possono beneficiare dei contributi del presente Avviso le istituzioni scolastiche; le stesse possono partecipare al progetto in qualità di partner.

Articolo 4. Obiettivi e contenuti dei progetti

1. I progetti educativi e ricreativi promossi dai centri di aggregazione devono rivolgersi ai giovani tra i 14 e i 35 anni residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.
2. La partecipazione alle attività deve essere gratuita per i giovani destinatari.
3. I progetti presentati, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della L.R. 22/2021, riguarderanno attività con finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani al fine di:
 - a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;
 - b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;
 - c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;
 - d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;
 - e) educare al rispetto di sé stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;
 - f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;
 - g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
4. I progetti educativi e ricreativi finanziabili:
 - potenziano le azioni di contrasto ai fenomeni di disagio giovanile attraverso la promozione di attività extrascolastiche;
 - coinvolgono i giovani del territorio con modalità innovative, creative ed originali;
 - incoraggiano la partecipazione dei giovani ai percorsi educativi e di crescita personale rivolti anche al sostegno della creatività nonché allo sviluppo delle loro abilità e talenti;
 - valorizzano la creatività e i talenti dei giovani in ambito culturale, artistico, musicale sportivo anche mediante la progettazione di attività, percorsi formativi, laboratori o eventi gratuiti;
 - favoriscono il raccordo tra le attività dei centri di aggregazione giovanile e i soggetti pubblici, del terzo settore, le istituzioni scolastiche e le associazioni sportive al fine di promuovere un contesto generativo di risorse locali e di alleanze educative che possa rappresentare uno strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

Articolo 5. Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta sulla base del modello Allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di poteri di firma, è composta dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva dell'iniziativa progettuale;

- b) piano finanziario e preventivo analitico del progetto e piano finanziario di copertura delle spese;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000);
 - d) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
 - e) eventuali lettere di partenariato redatte sul facsimile allegato alla domanda di contributo, contenenti la descrizione dei ruoli e delle mansioni relativi a ciascun partner;
 - f) informativa per il trattamento dei dati personali;
 - g) eventuali atti di delega.
2. La domanda può essere sottoscritta con firma autografa o digitalmente. Qualora la domanda sia sottoscritta con firma autografa è obbligatorio allegare copia della carta di identità del soggetto firmatario. Qualora la domanda sia firmata digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
3. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo in qualità di capofila.
4. Qualora lo stesso soggetto proponente inviasse più domande di contributo verrà ammessa alla fase istruttoria l'ultima domanda pervenuta prima della scadenza dei termini di presentazione.
5. Ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1-5 è causa di inammissibilità della domanda.
7. I richiedenti presentano apposita domanda di partecipazione al Servizio Coordinamento politiche per la famiglia (di seguito Servizio) entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), tramite posta elettronica certificata del servizio: lavoro@certregione.fvg.it.
8. Il Servizio si riserva di richiedere a mezzo pec qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile.

Articolo 6. Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo sono irricevibili le domande:
- a) presentate oltre il termine previsto dall'articolo 5, comma 7;
 - b) presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 5;
 - c) prive di sottoscrizione utile, come previsto all'articolo 5, comma 2.
2. Non sono ammissibili le domande di contributo riguardanti progetti non coerenti con gli obiettivi e i contenuti indicati dall'articolo 4.
3. Costituisce motivo di esclusione il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 3. È escluso anche il richiedente che non comunichi l'accettazione nei termini previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

Articolo 7. Criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, tenuto conto delle linee di indirizzo di cui all'Allegato A alla DGR n. 250 del 10 febbraio 2023, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi come da Allegato 1) al presente Avviso.
2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
 - c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera e);
 - d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 8. Graduatoria dei progetti e quantificazione del finanziamento

1. I progetti sono valutati mediante la procedura valutativa a bando ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e seguenti, del Regolamento.

2. Con decreto del Direttore del Servizio competente, è costituita una commissione di valutazione, di seguito Commissione, presieduta dal Direttore stesso o suo delegato e composta da almeno due funzionari della medesima struttura, di cui uno verbalizzante, ed è integrata con un rappresentante della Direzione salute, politiche sociali e disabilità.
3. Come previsto dall'articolo 7, comma 3 del Regolamento, acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, sono adottati con decreto del Direttore di Servizio:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a contributo, con indicazione dell'importo assegnato a ciascun progetto, nonché dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio di 45 punti e comunque un punteggio sufficiente nei criteri previsti dalla lettera a), c) ed e);
 - c) l'elenco dei progetti non ammissibili con indicazione sintetica dei motivi di inammissibilità.
4. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul portale regionale giovani di cui all'articolo 28 della L.R. 22/2021 e tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione individuale dell'esito del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del Regolamento.
5. I contributi sono concessi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 3, lettera a), nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore di Servizio entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria, la stessa può essere assegnata per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può modificare il preventivo di spesa purché tale variazione non dia luogo a una modifica sostanziale del progetto, come stabilito all'articolo 13 comma 2.

Articolo 9. Modalità di concessione e di erogazione del contributo

1. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 3, il Servizio comunica per iscritto ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di 10 giorni per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione e indica contestualmente la data iniziale e finale del progetto. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo.
2. In caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Il contributo è concesso con decreto del direttore del Servizio entro 60 giorni dal ricevimento dell'accettazione del contributo di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'atto della concessione del contributo è erogato, in via anticipata, un importo pari al settanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo.
5. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali).
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto, previa verifica della correttezza dello stesso, si procederà all'approvazione, eventuale rideterminazione e contestuale richiesta di emissione dell'ordine di pagamento del saldo.

Articolo 10. Spese ammissibili e principi generali per l'ammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative al progetto finanziato;
 - b) sono generate esclusivamente durante il periodo indicato dall'Avviso, chiaramente riferibili al progetto e totalmente pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute e pagate dal soggetto beneficiario del contributo.
2. Come indicato dall'articolo 9 del Regolamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di contributo, relative a spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori e collaboratori;
 - b) spese per compensi a personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite all'iniziativa proposta, quale, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori,

collaboratori, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

- c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlati al programma proposto e realizzatesi, a titolo esemplificativo, da imprese, cooperative e associazioni;
- d) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili;
- e) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta, per un importo complessivo non superiore al 30% delle spese ammissibili;
- f) canone di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto;
- g) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
- h) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti.

Articolo 11. Spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - b) spese telefoniche;
 - c) spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - d) spese postali e bancarie;
 - e) retribuzione di personale impegnato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario;
 - f) spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario;
 - g) spese per l'acquisto di beni mobili immobili o strumentali;
 - h) imposta sul valore aggiunto (iva), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - i) tasse ed imposte al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario;
 - j) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - k) spese di tesseramento, quale, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione ad associazioni, cooperative.
2. Non sono ammesse richieste di contributo per progetti che prevedano oneri finanziari a carico dei destinatari finali delle iniziative (es. tasse, tariffe o altre forme di pagamento, compreso l'eventuale obbligo di acquisto di materiali, per la partecipazione alle iniziative previste).

Articolo 12. Termine di realizzazione dei progetti, rendicontazione e rideterminazione

1. I progetti selezionati sulla base dei criteri stabiliti dal presente Avviso possono essere avviati dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, devono essere avviati entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di assegnazione del contributo.
2. Per avvio dei progetti di cui al comma 1 si intende l'inizio effettivo delle attività ovvero il verificarsi di circostanze quali ad esempio l'evento di kick off meeting con i partner ovvero la prima data di maturazione dei costi.
3. I progetti devono concludersi entro il termine del 31 marzo 2024 ed essere rendicontati entro il 30 aprile 2024.
4. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano al Servizio idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli dal 41 al 43 della L.R. 7/2000, unitamente ad una relazione descrittiva del progetto realizzato, nella quale si specificano gli obiettivi previsti e quelli raggiunti, le attività svolte, su modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. È ammessa la proroga dell'attuazione progetto fino al 30 aprile 2024, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 31 marzo 2024, fermo restando il termine del 30 aprile 2024 per la rendicontazione del contributo.
6. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione della domanda di proroga oltre il 31 marzo 2024 sono fatte salve le spese liquidate fino al 31 marzo 2024.

7. In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto entro il 30 aprile 2024 comporta la revoca dell'intero contributo e la restituzione di quanto già anticipato.
8. Se in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulta superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso; se risulta inferiore l'importo del contributo è rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo.

Articolo 13. Variazioni ai progetti e obblighi dei beneficiari

1. Sono consentite variazioni degli elementi progettuali, comunicate e autorizzate dal direttore di Servizio, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
2. Per modifica sostanziale si intendono variazioni apportate alle attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, ovvero una difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione dello stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento.
3. Le iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo relative ai progetti ammessi a contributo devono riportare la dicitura "Realizzato con il contributo del Dipartimento Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in attuazione dell'Intesa rep. n. 104/CU/2021", il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, della Regione e quello di giovanifvg.it. A tal fine i beneficiari devono previamente ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale mediante richiesta da inviare al seguente indirizzo: simbolo@serviziocivile.it.
4. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare anticipatamente al Servizio tutti gli eventi e le iniziative pubbliche da realizzare nell'ambito del progetto, anche ai fini della pubblicizzazione sul portale giovanifvg.it. L'attività informativa e di promozione delle iniziative verrà garantita anche per il tramite della newsletter regionale dedicata ai giovani e i canali social collegati.
5. Il beneficiario del contributo si impegna a promuovere la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio e le opportunità in favore delle giovani generazioni nell'ambito della piattaforma web GIOVANI 2030.

Articolo 14. Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora:
 - a) il beneficiario rinunci;
 - b) il progetto non venga realizzato;
 - c) si riscontri, in sede di verifica o accertamento, l'assenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto della presentazione della domanda;
 - d) il rendiconto non venga presentato entro il 30 aprile 2024;
 - e) il progetto originariamente presentato subisca una modifica sostanziale, come definita all'articolo 13, commi 1 e 2;
 - f) si accerti la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia.

Articolo 15. Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 7/2000, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso e dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
dott.ssa Elisa Marzinotto

Struttura competente per il procedimento:

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisa MARZINOTTO (040 3775095 – elisa.marzinotto@regione.fvg.it)

Responsabili istruttoria:

dott.ssa Chiara Furlan (0432 279922 – chiara.furlan@regione.fvg.it);

dott.ssa Martina Ciriello (040 3775159 – martina.ciriello@regione.fvg.it)

sig. Davide Nolo (0403775126- davide.nolo@regione.fvg.it)

ALLEGATO 1) - CRITERI, INDICATORI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROGETTI (art. 7)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
a)	Complessità e completezza del progetto	20 punti	Valutazione della complessità e completezza del progetto in relazione al contesto territoriale di riferimento, alle attività previste e alle metodologie adottate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Avviso	
			insufficiente	0 punti
			sufficiente	5 punti
			buono	15 punti
			ottimo	20 punti
b)	Fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa	10 punti	Valutazione ex ante del progetto, in relazione agli elementi, agli strumenti e al cronoprogramma previsto	
			insufficiente	0 punti
			sufficiente	3 punti
			buono	7 punti
			ottimo	10 punti
c)	Efficacia del progetto in relazione ai risultati attesi (capacità di modificare l'ambito di riferimento a vantaggio dei giovani, di produrre ulteriori effetti) Le due valutazioni proposte nella tabella a destra sono alternative.	20 punti	Valutazione ex ante per progetti presentati per la prima volta nell'ambito del territorio regionale e non hanno mai beneficiato di contributi pubblici	
			insufficiente	0 punti
			sufficiente	5 punti
			buono	15 punti
			ottimo	20 punti
			Valutazione ex post in base ai risultati raggiunti per progetti già realizzati in materia di politiche giovanili nei cinque esercizi finanziari precedenti, che hanno beneficiato di contributi pubblici	
			insufficiente	0 punti
			sufficiente	5 punti
			buono	15 punti
			ottimo	20 punti
d)	Originalità e carattere innovativo	10 punti	Valutazione dell'originalità e innovatività dell'iniziativa	
			bassa	0 punti
			media	5 punti
			alta	10 punti
e)	Economicità I risultati devono essere ottenuti ad un costo adeguato.	20 punti	Valutazione in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate	
			insufficiente	0 punti
			sufficiente	5 punti
			buono	15 punti
			ottimo	20 punti
f)	Progetto presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato	10 punti	Numero di partner del progetto	
			0	0 punti
			Da 1 a 3	3 punti
			Più di 4	5 punti
			Composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione a natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione del progetto	
			insufficiente	0 punti
			sufficiente	3 punti
buono	5 punti			
g)	Esperienza e affidabilità del soggetto proponente	10 punti	Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente con riferimento ai progetti svolti con obiettivi rientranti nelle finalità espresse dall'Avviso	
			progetti simili mai svolti	0 punti
			progetti simili già svolti	5 punti
			Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione del centro di aggregazione giovanile	
			Gestione del CAG da meno di cinque anni	0 punti
			Gestione del CAG da più di cinque anni	5 punti
Totale punteggio massimo		100 punti		